

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 01/09/2022

CIRCOLARE N. 07/2022

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

L'articolo 3 del Decreto-Legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore).

Le imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Per le imprese costituite dopo il primo trimestre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti: valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh, valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Qualora dal confronto detto precedentemente emerga un incremento superiore al 30% del costo per Kwh, il valore del credito d'imposta spettante sarà pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022.

In presenza di più contratti per la fornitura di energia con diversi gestori, la verifica dell'incremento del 30% del costo per Kwh deve essere effettuata sul totale dei consumi.

Si segnala che secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente del 29/07/2022 n.373/2022/R/COM, ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nei primi due trimestri dell'anno 2022 per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura, invia all'impresa che lo richiama, ai sensi dell'art. 2, comma 3bis del DL 21/2022, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo trimestre dell'anno 2022. La predetta delibera ARERA prevede inoltre l'applicazione di sanzioni in caso di mancata risposta del venditore di energia elettrica alla richiesta del cliente.

Si consiglia pertanto di contattare quanto prima il gestore di energia elettrica per richiedere l'invio dei dati richiesti dalla normativa ed il relativo conteggio per il credito d'imposta eventualmente spettante.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione su F24 con il codice tributo 6963 da presentare esclusivamente a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA